



# COMUNE DI GIAROLE

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 15/2025**

**OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI). PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2025.**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **TRENTUNO** del mese di **MAGGIO** alle ore **UNDICI** e minuti **QUINDICI** nella Sala delle Riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti:

	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
PAVESE Giuseppe	X	
IANNUZZI Vincenzo	X	
CAMPAGNOLA Stefano	X	
ZACCO Enrico		X
SANNAZZARO NATTA Giuseppe	X	
MEMMOLO Manuela		X
CANATO Gianpaolo		X
BALDUZZI Valentina	X	
ZINGALES Maurizio	X	
CALORE Giuseppe		

**Partecipano gli Assessori esterni PIGNONE Ruggero e LONGARELLI Silvia**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor **PAVESE Giuseppe**, nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopracitato.

Assiste il **Vice Segretario Comunale AMELOTTI Dr. Fabio**;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

**Richiamate** le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono

stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;

- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A (TQRIF);
- n. 68/2022/R/RIF del 22 febbraio 2022, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/COM”;
- n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporto fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 385/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- n. 387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- n. 465/2023/R/RIF del 10 ottobre 2023, recante “Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”;
- n. 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costo d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;

**Visti** inoltre i seguenti atti dell'ARERA:

- il documento per la consultazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 16 maggio 2023, 214/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento”;
- la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: determina 02/DRIF/2021);
- il comunicato dell'Autorità 10 ottobre 2023, recante “Pubblicazione versione preview file TOOL MTR-2 agg. 2024-2025” (di seguito: Comunicato 10 ottobre 2023);

**Richiamata** la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

**Dato atto** che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di

approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**Atteso** che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**Preso atto** che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

**Dato atto** che nel caso del Comune di Giarole, l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 non è il Comune;

**Visto** l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

**Richiamato** l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

**Considerato** pertanto che dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

**Rilevato** inoltre con la deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario

Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti e che all'articolo 8 ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di indicazioni metodologiche puntuale. In particolare il comma 8.2 prevede che gli organismi competenti, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento inviato dal gestore, provvedono a trasmettere all'Autorità:

- l'aggiornamento del piano economico-finanziario per gli anni 2024 e 2025;
- con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- il successivo comma 8.3 stabilisce che la trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria viene effettuata da parte dell'Ente territorialmente competente alla validazione della predisposizione riferita alle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

**Ritenuto** quindi di procedere alla presa d'atto della validazione per il biennio 2024-2025 del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto in base al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), dal soggetto gestore Cosmo S.p.a., acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali; formulato dall'Ente: Consorzio Casalese Rifiuti (C.C.R.);

**Validato** il Piano Economico Finanziario (PEF) con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 7 del 01/04/2025, da cui risulta un costo complessivo di € 111.367,00;

**Richiamato** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

**Tenuto conto** che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

**Esaminate** inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della

L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: «Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie»;

**Dato atto** che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

**Preso atto** che l'Aggiornamento del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF 2024-2025), predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal più volte citato metodo MTR-2 viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto**, pertanto, necessario alla presa d'atto della validazione del PEF di cui trattasi, tenuto conto della sua completezza, nonché della coerenza e congruità dei dati ivi riportati;

**Dato atto che** i responsabili dei servizi interessati hanno reso parere favorevole ai sensi del combinato degli art. 49 e 147 bis del TUEL;

Si comunica che la presente deliberazione non necessita di votazione,

#### **DELIBERA**

1. La presa d'atto dell'Aggiornamento del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF 2024-2025), validato dal C.C.R. con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 7 del 01/04/2025, in qualità di Ente Territorialmente Competente, composto dal PEF aggregato (allegato 1) e dalla relazione di accompagnamento (allegato 2);
2. Di dare atto che con successivo provvedimento del Consiglio Comunale, in conformità al Piano Economico Finanziario di cui trattasi, saranno determinate le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025.

	2024			2025		
	Girole			Girole		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRT</b>	14.727	-	14.727	14.093	-	14.093
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	10.861	-	10.861	10.393	-	10.393
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	9.128	-	9.128	8.735	-	8.735
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	23.452	-	23.452	24.998	-	24.998
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	7.670	-	7.670	7.340	-	7.340
Fattore di Sharing <b>b</b>	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	4.602	-	4.602	4.404	-	4.404
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>sc</sub></b>	4.548	-	4.548	4.352	-	4.352
Fattore di Sharing <b>ω</b>	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing <b>b(1+ω)</b>	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>sc</sub></b>	3.275	-	3.275	3.134	-	3.134
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RCtot<sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetributile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero delta ( $\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
<b>ΣTVa totale delle entrate tarifarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>50.292</b>	<b>8.382</b>	<b>58.674</b>	<b>50.682</b>	<b>9.601</b>	<b>60.283</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	-	-	-	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	3.525	10.759	14.284	3.373	11.821	15.194
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	5.116	-	5.116	4.874	-	4.874
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>	3.450	764	4.214	3.301	750	4.051
Costi comuni <b>CC</b>	12.091	11.523	23.614	11.548	12.571	24.119
Ammortamenti <b>Amm</b>	15.071	-	15.071	16.509	-	16.509
Accantonamenti <b>Acc</b>	2.610	4.407	7.018	2.498	3.481	5.979
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	2.610	4.407	7.018	2.498	3.481	5.979
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	4.384	-	4.384	4.149	-	4.149
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>UC</sub></b>	-	-	-	1.135	-	1.135
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	22.066	4.407	26.473	24.290	3.481	27.772
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RCtot<sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetributile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero delta ( $\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
<b>ΣTVa totale delle entrate tarifarie relative alle componenti di costo fissa dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>33.528</b>	<b>15.930</b>	<b>49.458</b>	<b>35.031</b>	<b>16.052</b>	<b>51.083</b>
<b>ΣTa = ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>129.214</b>	<b>25.866</b>	<b>155.081</b>	<b>126.619</b>	<b>25.653</b>	<b>152.273</b>
<b>ΣTa = ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>83.819</b>	<b>24.312</b>	<b>108.132</b>	<b>85.713</b>	<b>25.653</b>	<b>111.367</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			67%			67%
q <sub>o2</sub> ton			249,69			249,69
costo unitario effettivo - Coeff. €cent/kg			41,12			42,21
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			33,59			33,59
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b>Y<sub>1</sub></b>			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b>Y<sub>2</sub></b>			-0,22			-0,22
<b>Totale Y</b>			<b>-0,32</b>			<b>-0,32</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+Y)</b>			<b>0,68</b>			<b>0,68</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
rpi <sub>o</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività <b>X<sub>o</sub></b>			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QL<sub>o</sub></b>			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG<sub>o</sub></b>			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione <b>CRI<sub>o</sub></b>			0,00%			1,80%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p</b>			<b>2,60%</b>			<b>4,40%</b>
<b>(1+p)</b>			<b>1,0260</b>			<b>1,0440</b>
<b>ΣT<sub>o</sub></b>			108.132			111.367
<b>ΣTV<sub>o-1</sub></b>			46.459			58.674
<b>ΣTF<sub>o-1</sub></b>			58.933			49.458
<b>ΣT<sub>o-1</sub></b>			<b>105.392</b>			<b>108.132</b>
<b>ΣT<sub>o</sub> / ΣT<sub>o-1</sub></b>			1.0260			1.0299
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tarifarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>			108.132			111.367
<b>della (<math>\Sigma T_o / \Sigma T_{max}</math>)</b>			-			-
<b>TVa dopo distribuzione delta (<math>\Sigma Ta - \Sigma T_{max}</math>)</b>	<b>50.292</b>	<b>8.382</b>	<b>58.674</b>	<b>50.682</b>	<b>9.601</b>	<b>60.283</b>
<b>TFa dopo distribuzione delta (<math>\Sigma Ta - \Sigma T_{max}</math>)</b>	<b>33.528</b>	<b>15.930</b>	<b>49.458</b>	<b>35.031</b>	<b>16.052</b>	<b>51.083</b>
<b>Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (<math>\Sigma Ta - \Sigma T_{max}</math>)</b>	<b>83.819</b>	<b>24.312</b>	<b>108.132</b>	<b>85.713</b>	<b>25.653</b>	<b>111.367</b>
Defrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Defrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
<b>ΣTV<sub>o</sub> totale delle entrate tarifarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			58.674			60.283
<b>ΣTF<sub>o</sub> totale delle entrate tarifarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			49.458			51.083
<b>Totale entrate tarifarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>108.132</b>			<b>111.367</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>			-			-



## RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

(Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025)

### Introduzione metodologica

*La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente (di seguito anche **ETC**) ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1,4 e 5), altri a cura del/i gestore/i (**G**, capitoli 2 e 3).*

*Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2024-2025.*

*L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.*

*Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.*

## Sommario

<b>1</b>	<b>Premessa (ETC).....</b>	<b>4</b>
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario .....	4
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario .....	4
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	4
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario .....	5
1.5	Altri elementi da segnalare .....	5
<b>2</b>	<b>Descrizione dei servizi forniti (G).....</b>	<b>5</b>
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti .....	5
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	1
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G).....</b>	<b>1</b>
3.1	Dati tecnici e patrimoniali .....	1
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento .....	1
3.1.2	Dati tecnici e di qualità .....	2
3.1.3	Fonti di finanziamento .....	2
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento .....	2
3.2.1	Dati di conto economico.....	2
3.2.2	Focus sugli altri ricavi .....	4
3.2.3	Componenti di costo previsionali .....	4
3.2.4	Investimenti.....	4
3.2.5	Dati relativi ai costi di capitale.....	5
<b>4</b>	<b>Attività di validazione (ETC).....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC) .....</b>	<b>6</b>
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	6
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	6
5.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale) .....	6
5.1.3	Coefficiente C116 .....	7
5.1.4	Coefficiente CRI.....	7

5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità .....	7
5.2.1	Componente previsionale CO <sub>116</sub> .....	7
5.2.2	Componente previsionale CQ .....	8
5.2.3	Componente previsionale COI .....	8
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni .....	8
5.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	9
5.4.1	Determinazione del fattore b.....	9
5.4.2	Determinazione del fattore $\omega$ .....	9
5.5	Conguagli.....	9
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario .....	10
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo .....	10
5.8	Rimodulazione dei conguagli .....	10
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale .....	10
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...	11
5.11	Ulteriori detrazioni .....	11
5.12	Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata	11

## 1 Premessa (ETC)

In via preliminare l’Ente territorialmente competente procede ad una sintetica descrizione del contesto istituzionale, gestionale e tariffario del territorio di propria competenza tramite la compilazione dei successivi paragrafi.

### 1.1 Comune/i ricompreso/i nell’ambito tariffario

L’Ente territorialmente competente provvede innanzitutto ad indicare il/i comune/i ricompreso/i nell’ambito tariffario<sup>1</sup>.

In caso di contratti di affidamento del servizio pluricomunali che interessano una pluralità di ambiti tariffari, l’Ente territorialmente competente può redigere la presente sezione (premessa) in forma aggregata per i predetti ambiti tariffari, dando conto di eventuali specificità che interessano soltanto uno o alcuni di essi.

### 1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata e MTR-2 aggiornato), l’Ente territorialmente competente indica, per ciascun ambito tariffario, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero i gestori dei singoli servizi che lo compongono, ivi compresi i comuni che gestiscono in economia uno o più dei predetti servizi, tenuti a predisporre il PEF ai sensi dell’articolo 27 del MTR-2 aggiornato. Ove rileva, l’ETC dà evidenza di eventuali avvicendamenti gestionali avvenuti a partire dal 2022, nonché previsti nel biennio 2024-2025.

### 1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L’Ente territorialmente competente indica quali sono gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell’ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti).

---

<sup>1</sup> Per ambito tariffario o gestione si intende il territorio comunale o sovracomunale sul quale si applica la medesima tariffa (sia essa di natura tributaria o corrispettiva).

## 1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata, l'Ente territorialmente competente acquisisce da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilato per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2023). In caso di contratto di affidamento del servizio pluricomunale è facoltà dell'Ente territorialmente competente richiedere al gestore la redazione di un'unica relazione di accompagnamento, purché sia garantito il dettaglio di tutte le informazioni e le valutazioni necessarie a illustrare il singolo PEF da trasmettere all'Autorità, precisando i servizi svolti in ciascun comune e gli eventuali altri elementi di specificità di livello comunale, anche mediante l'inserimento di tabelle riepilogative;
3. una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2023, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

Nel caso di inerzia totale o parziale di uno o più gestori, l'Ente territorialmente competente dà atto delle attività compiute, dei riscontri ricevuti e dei documenti, anche parzialmente utilizzati, eventualmente acquisiti.

## 1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente dà altresì atto di eventuali ulteriori elementi, ivi comprese eventuali specificità locali, sottesi alle scelte in concreto adottate nell'ambito del procedimento di approvazione della singola predisposizione tariffaria e che ritiene meritevoli di segnalazione all'Autorità.

## 2 Descrizione dei servizi forniti (G)

### 2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

#### Servizio di raccolta

Sul territorio servito è ormai consolidato il sistema di raccolta domiciliare, cosiddetto porta a porta. Resta escluso il nucleo del centro storico della città di Casale Monferrato in cui, data l'impossibilità di diffondere il sistema domiciliare per l'elevato numero di abitazioni prive di cortili e/o spazi interni nei quali internalizzare i contenitori, dal secondo semestre dell'anno 2012 sono entrate in funzione dieci isole interrate/semi-interrate a servizio dei residenti e delle attività operanti nella zona ZTL. Sul territorio del comune di Casale Monferrato sono altresì funzionanti 3 Ecoshop per la raccolta delle bottiglie in plastica e delle lattine in alluminio.

Anche la città di Moncalvo si è dotata di un sistema di raccolta misto che si compone, di una raccolta domiciliare integrata parzialmente modificata rispetto al resto del territorio in quanto il servizio di raccolta dell'organico è stato mantenuto in modalità stradale, mentre nel concentrico della città si è istituito un sistema di raccolta con contenitori di prossimità. Tutti i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti sono stati affidati a Cosmo S.p.A. dal Consorzio Casalese Rifiuti e sono disciplinati da Contratto di Servizio avente decorrenza dal 01/07/2023 fino al 30/06/2038, con delibera di affidamento in house n. 09 del 27/06/2023 del Consiglio di amministrazione del CCR.

I risultati ottenuti nell'esercizio sono riassunti nei seguenti principali parametri tecnico-operativi:

- Raggiungimento della percentuale di Raccolta Differenziata in tutti i comuni serviti del 63,61%;
- Effettuazione di 21.868 servizi di raccolta nei 44 comuni soci per un ammontare complessivo di 140.293 ore lavorate (nel 2023);
- Percorrenza di circa 1.124.886 km con i mezzi della società (nel 2023).

### **Servizio di smaltimento**

I rifiuti complessivi gestiti da Cosmo nell'esercizio 2023 sono risultati pari a 31.838 tonnellate di cui:

- 11.680 t di rifiuti solidi urbani non differenziati provenienti dai comuni del territorio;
- 20.158 t di rifiuti raccolti in modo differenziato e avviati al recupero;
- 507 t di rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSAU);

### **Servizio di spazzamento**

Attualmente il servizio viene svolto nei comuni di Casale Monferrato e di Moncalvo.

## **2.2 Altre informazioni rilevanti**

Di seguito vengono fornite altre informazioni inerenti alla Società secondo lo schema predisposto da ARERA, in particolare sullo stato giuridico patrimoniale della società, i ricorsi pendenti, le sentenze passate in giudicato.

- Stato giuridico-patrimoniale: la Società non versa in alcuna procedura concorsuale, dalla sua costituzione chiude i bilanci d'esercizio in attivo, opera strutturalmente senza ricorrere a finanziamenti; per più dettagliate informazioni si rimanda ai bilanci d'esercizio, alle relazioni sul governo societario e alle annesse relazioni degli organi di controllo, pubblicate presso il registro delle imprese e nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della società
- Ricorsi pendenti: nessuno
- Sentenze passate in giudicato: non si rilevano sentenze passate in giudicato sfavorevoli alla Società.

## **3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)**

### **3.1 Dati tecnici e patrimoniali**

#### **3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento**

Non sono previste modifiche del perimetro gestionale relativamente all'annualità in corso.

### **3.1.2 *Dati tecnici e di qualità***

Nel 2024 sono previste le seguenti modifiche in termini di qualità del servizio:

- Incremento raccolta della frazione plastica nel Comune di Moncalvo;
- Incremento spazzamento manuale nel Comune di Moncalvo

Non si ritiene necessaria la valorizzazione del coefficiente QL in quanto l'equilibrio economico e finanziario è assicurato con un livello tariffario equivalente a quello dell'anno 2023

### **3.1.3 *Fonti di finanziamento***

La società finanzia la propria attività per il tramite del corrispettivo derivante dai Comuni soci, sia per le attività in perimetro (raccolta, spazzamento, trasporto, trattamento e smaltimento), sia per le attività fuori perimetro, derivanti da appositi contratti di servizio.

La società non presenta debiti per finanziamenti di terzi (banche), avendo concluso il pagamento di un mutuo per investimenti nel 2020. Pertanto, nel bilancio 2020 utilizzato quale base contabile per la valorizzazione dei costi efficienti sono presenti interessi bancari, che ovviamente non sono stati presi in considerazione nel calcolo dei costi medesimi.

## **3.2 *Dati per la determinazione delle entrate di riferimento***

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 1/DTAC/2023 sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e ad entrambi gli anni del biennio 2024-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2 aggiornato.

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2.

Tutti i dati per la predisposizione del PEF 2024-2025, sono stati imputati dal gestore solo sulla base dei dati di bilancio dell'anno a-2 (ovvero 2022), non essendo ancora disponibile il pre consuntivo 2023, come previsto dal MTR-2.

### **3.2.1 *Dati di conto economico***

Al fine di riconciliare, per l'anno a, le componenti di Costi riportate nel PEF con la somma dei Costi effettivamente sostenuti dal Gestore nell'anno a-2, si specifica, innanzitutto, quanto segue:

- il Gestore utilizza un sistema di Contabilità Generale che consente di identificare le voci di costo per attività fuori perimetro;
- il Gestore ha pertanto previamente identificato le Attività che mantiene contabilmente separate: Servizio Integrato dei Rifiuti e altre Attività diverse.

- Dal 2020 è stato sviluppato un sistema di contabilità analitica per centri di costo che permette l'attribuzione dei costi e dei ricavi alle singole voci di costo, senza tuttavia che tale annualità risulti pienamente coperta da tale sistema
- La suddivisione dei costi e dei ricavi ai fini della valorizzazione dei costi efficienti per i singoli Comuni (ambiti tariffari) del bacino di affidamento è effettuata sulla base di driver connessi alla quantità di rifiuti raccolti e al dimensionamento degli Enti stessi, essendo il servizio svolto in logica unitaria per permettere di ottenere i benefici in termini di economie di scala e scopo.
- la struttura del Piano dei Conti di Contabilità Generale consente di identificare con relativa semplicità e speditezza le Poste Rettificative di cui all'art. 1 comma 1 dell'Allegato A del MTR-2 al fine di poterle isolare e espungerle dal computo dei Costi ammissibili;

A livello logico e metodologico, pertanto, la determinazione dei costi efficienti, partendo dal bilancio di esercizio 2022, ha seguito i seguenti passaggi:

- Valutazione dei singoli conti di contabilità generale;
- Selezione delle sole voci di costo ammesse a riconoscimento tariffario ai sensi dell'Art. 7 del MTR-2 (Da B6 a B14 eccetto B10)
- Identificazione, per ciascun conto, del settore di attribuzione (servizio rifiuti o altro servizio) o, in caso di conti afferenti a fatti contabili condivisi, determinazione della percentuale di attribuzione al servizio in perimetro;
- Identificazione, in parallelo, delle poste rettificative di cui alla definizione fornita dal MTR-2 ed esclusione dal perimetro dei conti;
- Per i conti di competenza del servizio rifiuti, identificazione della categoria di costo, ai sensi del MTR-2, a cui assegnarli e, in caso di attribuzione pro-quota, della percentuale di assegnazione a ciascuna categoria;
- Identificazione delle eventuali voci di ricavo a riduzione dei costi assunti, ed in particolare, di contributi o rimborsi afferenti a specifici costi e pertanto da portare a piena riduzione degli stessi.

Si precisa che nei PEF predisposti, i costi afferenti all'impianto di smaltimento (discarica) e all'impianto TMB sono stati valorizzati nel perimetro, avendo considerato in prima istanza tali impianti come "integrati". I ricavi derivanti da flussi di terzi sono stati posti in "sharing".

Di seguito una sintesi dei conti relativi alle poste rettificative:

Conto	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere	Civ.	Pra
47.90.65	Utilizzo fondi		90.000,00	pr	90.000,00
59.01.09	Multe automezzi	120,90		b14	120,90
61.03.15	Compensi per lavoro temporaneo	865.567,32		b9	20.184,68
63.05.13	Premi di assicurazioni non obbligatorie	34.877,90		b7	34.877,90
67.01.01	Retribuzioni lorde	3.767.955,20		b9	87.867,18
67.01.03	Contributi INPS	1.127.973,89		b9	26.303,89
67.01.07	Quote TFR dipendenti	299.726,02		b9	6.989,49
67.01.09	Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	295.422,63		b9	6.889,14
67.01.11	Premi INAIL	101.770,74		b9	2.373,25
67.03.03	Indenn.trasf.e altri rimb.spese dipend.	2.666,78		b9	62,19
67.03.07	Rimborsi spese personale a più di lista	512,30		b9	11,95
67.03.25	Visite mediche periodiche ai dipendenti	26.417,60		b7	616,05
67.03.51	Altri costi per il personale dipendente	29.577,49		b9	689,74
69	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.TI VARI	421.518,46		b12	421.518,46
71.03.03	Sanzioni, penalità e multe	5.252,55		b14	5.252,55
71.03.07	Contributi associativi	22.756,52		b14	17.931,03
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi	20,57		b14	20,57
71.03.29	Penalità e risarcimenti passivi	4.045,00		b14	4.045,00
71.05.03	Minusvalenza da alienaz./elimin.cespiti	4.644,64		b14	4.644,64
71.07	Sopr.pass.oneri div.gest.str./es.prec.	47.368,56		b14	47.368,56
73.13.09	Interessi attivi su c/c bancari		33.895,00	pr	33.895,00
75.01	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	5.958,10			5.958,10
75.03.27	Interessi passivi di mora	230,56		pr	230,56
80	AMMORTAMENTI	1.552.078,51		pr	1.552.078,51
84	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	167.310,00		pr	167.310,00

Tale percorso metodologico ha portato alla valorizzazione di costi derivanti da fonti contabili obbligatorie come riportato nella seguente tabella:

2022									
COSTI di netto delle poste raffidative e di netto dei CANONI/MUTUI/LEASING pagati ai proprietari	CRT <sub>0</sub>	CTS <sub>0</sub>	CTR <sub>0</sub>	CRD <sub>0</sub>	CS <sub>0</sub>	CARC <sub>0</sub>	CGG <sub>0</sub>	CCD <sub>0</sub>	CO <sub>NET</sub>
B5 - Costi per ceduterie di consumo e merci (al netto di resi, abbiori e sconti)	319.950	3.032	1.241	825.320	87.289	-	2.557	-	-
B7 - Costi per servizi	305.135	60.864	745.345	760.349	73.343	-	611.314	-	247.337
B8 - Costi per acciudimento di beni di terzi	55.938	92.534	-	150.095	73.418	-	101.453	-	-
B9 - Costi del personale	851.479	443.295	397.634	2.832.838	689.453	-	1.206.490	-	-
B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiane, di consumo e merci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B14 - Oneri diversi di gestione	414	-	-	1.068	112	-	47.154	-	45.453
<b>totale</b>	<b>1.533.130</b>	<b>1.147.729</b>	<b>1.144.240</b>	<b>4.597.690</b>	<b>873.836</b>	<b>-</b>	<b>1.978.997</b>	<b>-</b>	<b>292.791</b>

### 3.2.2 Focus sugli altri ricavi

A livello aggregato, tali ricavi risultano essere i seguenti:

- **Consorzi di filiera:**
  - Carta (Comieco): 474.632,48 Euro
  - Plastica (Coripet): 48.487,86 Euro
  - Plastica (Corepla): 340.240,51 Euro
  - Vetro (Coreve): 94.332,15 Euro
- **Vendita a mercato:**
  - Vetro (Tecno Recuperi): 56.588,00 Euro

### 3.2.3 Componenti di costo previsionali

Non si prevedono componenti di costo previsionale.

### 3.2.4 Investimenti

Nel PEF sono stati valorizzati gli investimenti previsionali 2023-2025 prendendo a riferimento:

- I valori consuntivi 2023 degli investimenti realizzati (sebbene non ancora contabilizzati a stato patrimoniale non disponendo di bilancio 2023 approvato, ma desunto da un libro cespiti preconsuntivo)

### 3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

I costi d'uso del capitale (CK) sono stati definiti e presentati, come previsto nello schema definito da Arera, secondo quanto segue:

- Ammortamenti - Amm
- Accantonamenti - Acc
- Remunerazione del capitale investito netto – R
- Remunerazione delle immobilizzazioni in corso –  $R_{lic}$

Con riferimento agli ammortamenti e al calcolo del capitale investito netto, si sono esclusi i cespiti non afferenti al servizio (e.g. i cespiti del canile consortile) e per ciascun cespito si è valorizzato il valore di iscrizione, il fondo di ammortamento al 31/12/2017 ove precedenti a tale annualità, nonché gli eventuali contributi ricevuti e si è assegnata la categoria ARERA di competenza.

## 4 Attività di validazione (ETC)

In generale, l'Ente territorialmente competente o il soggetto dotato di adeguati profili di terzietà preposto all'attività di validazione<sup>2</sup>, descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal/i gestore/i con specifico riferimento alla verifica:

- a. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 aggiornato per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

L'Ente territorialmente competente illustra, tra l'altro, le attività compiute ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 389/2023 - in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023 - al fine di scomputare, dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, gli eventuali oneri e i ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 28.3 del MTR-2 aggiornato l'attività di validazione deve essere svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ed a tal fine all'attività di validazione può essere preposta, a seconda dei casi, una specifica struttura od un'unità organizzativa del medesimo Ente territorialmente (ad esempio l'organo di revisione contabile od un ufficio diverso da quello che ha fornito i dati) competente ovvero un'altra amministrazione territoriale.

## 5 Valutazioni di competenza dell’Ente territorialmente competente (ETC)

### 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L’Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento ( $\Sigma T_a$ ), così come risultante prima del limite annuale alla crescita, con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024-2025, nonché del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell’Allegato 1 *Tool* di calcolo, indicate con  $\Sigma T_{max\ a}$ ) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

L’Ente territorialmente competente relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, ivi incluso il coefficiente di recupero dell’inflazione CRI, introdotto dalla deliberazione 389/2023/R/RIF.

#### 5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l’Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del confronto tra il costo unitario effettivo ( $CU_{eff}$ ) e il *Benchmark* di riferimento, entrambi relativi all’anno 2022, nonché delle proprie valutazioni sui risultati di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell’anno  $a-2$  (2022, 2023), illustra le proprie decisioni in merito alla valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività  $X$ .

L’Ente territorialmente competente indica, in particolare, le valutazioni compiute in ordine al livello di qualità ambientale della gestione, specificando i valori di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$  individuati. Con riferimento al valore di  $\gamma_2$ , l’Ente territorialmente competente rappresenta, ai fini dell’attribuzione della propria valutazione, il soddisfacimento o il mancato soddisfacimento della condizione di cui al comma 3.1bis del MTR-2 aggiornato, in coerenza con il già richiamato macro-indicatore R1.

#### 5.1.2 Coefficienti $QL$ (variazioni delle caratteristiche del servizio) e $PG$ (variazioni di perimetro gestionale)

Per ciascun ambito tariffario l’Ente territorialmente competente indica:

- il valore del coefficiente  $QL_a$  assunto per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 e le motivazioni sottese, descrivendo il/i miglioramento/i previsto/i nella qualità e/o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, ivi inclusi gli adeguamenti rispetto agli standard di qualità introdotti dall’Autorità;
- il valore del coefficiente  $PG_a$  assunto per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 e le motivazioni sottese.

Sulla base di tali valori l’Ente territorialmente competente definisce il quadrante di riferimento della gestione per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 (articolo 4.3 del MTR-2 aggiornato).

### **5.1.3 Coefficiente C116**

L’Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente *C116* per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale  $CO_{116}$  esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

### **5.1.4 Coefficiente CRI**

L’Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente *CRI* per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, argomentando con riferimento ai maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione.

## **5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità**

In conformità alle previsioni contenute nell’articolo 9 del MTR-2 aggiornato, l’Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l’eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

### **5.2.1 Componente previsionale $CO_{116}$**

Per ciascun anno di valorizzazione della componente  $CO_{116}$ , l’Ente territorialmente competente indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell’opzione offerta dall’articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell’esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà

di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente dà altresì atto di eventuali ulteriori valutazioni compiute.

### **5.2.2 Componente previsionale CQ**

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio, specificando a quali costi incrementali siano principalmente riconducibili (a titolo esemplificativo, costi di personale, costi di adeguamento dei sistemi informativi), nonché a quali obblighi e indicatori recati dal TQRIF sia necessario adeguarsi.

### **5.2.3 Componente previsionale COI**

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o entrambe le annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.

Nel caso di eventuale rideterminazione in aumento, a parità di obiettivi di miglioramento della qualità ovvero di ampliamento del perimetro gestionale, l'Ente territorialmente competente argomenta in merito alle dinamiche inflattive non intercettate in sede di prima predisposizione tariffaria.

L'ETC indica, inoltre, l'avvenuta decurtazione dei costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è stata associata la valorizzazione di  $COI_{TV,a}^{exp}$  e  $COI_{TF,a}^{exp}$  con riferimento al calcolo tariffario del primo biennio 2022-2023.

## **5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni**

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 aggiornato per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;

- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 aggiornato per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

In caso di adozione di una vita utile inferiore a quella regolatoria, l'Ente territorialmente competente illustra le valutazioni effettuate indicando il vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione che determina la chiusura anticipata del/degli impianto/i interessato/i.

In caso di adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria, l'Ente territorialmente competente illustra la procedura partecipata attivata col gestore interessato e le ragioni di sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti che la giustificano.

## 5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

### 5.4.1 Determinazione del fattore *b*

L'Ente territorialmente competente relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di *sharing* sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

### 5.4.2 Determinazione del fattore *ω*

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ , il valore di  $\omega$  nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2 aggiornato.

## 5.5 Conguagli

Per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio  $RC_{tot,TV,a}$  e  $RC_{tot,TF,a}$  riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole voci valorizzate per ciascuna annualità sia con riferimento ai costi variabili (art. 18 del MTR-2 aggiornato) sia con riferimento ai costi fissi (art. 19 del MTR-2 aggiornato).

Inoltre, per quanto concerne le voci di conguaglio inerenti alla valorizzazione, nelle annualità pregresse (a-2), di costi operativi incentivanti, l'Ente territorialmente competente indica la

distanza dall'obiettivo, sulla base di cui è determinata l'entità del recupero a favore dell'utenza.

Infine, l'Ente territorialmente competente esplicita i calcoli sottesi all'eventuale valorizzazione delle voci di recupero del conguaglio l<sup>2023</sup> (parte variabile e parte fissa).

## **5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario**

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1 *Tool* di calcolo.

## **5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo**

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 aggiornato, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che si ritiene di non coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza della rinuncia al loro riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti e al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, motivando le scelte adottate e illustrando gli esiti delle valutazioni compiute.

## **5.8 Rimodulazione dei conguagli**

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulare i conguagli all'interno del biennio 2024-2025 e/o rinviarne il recupero anche successivamente al 2025, l'Ente territorialmente competente dà atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i e fornisce il dettaglio della rimodulazione e/o del rinvio effettuati.

L'Ente territorialmente competente indica altresì le valutazioni compiute e gli effetti della rimodulazione medesima, in termini di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e di equilibrio economico-finanziario della gestione.

## **5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale**

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare tra le due annualità 2024-2025, nonché anche successivamente al 2025, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita, l'Ente territorialmente competente

dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e al perseguitamento degli specifici obiettivi programmati.

### 5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 aggiornato – allega un'apposita Relazione in cui attesta:

- a) le valutazioni di congruità compiute sulla base del *Benchmark* di riferimento e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- b) l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- c) le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard di qualità introdotti dall'Autorità;
- d) le valutazioni relative all'allocazione temporale delle componenti di conguaglio mediante la loro rimodulazione fra le due annualità 2024 e 2025 o la previsione di un loro recupero successivo al 2025, dando atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i.

### 5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021<sup>3</sup>.

Relativamente al contributo MIUR, il medesimo Ente specifica l'anno di riferimento del contributo valorizzato nell'Allegato 1 *Tool* di calcolo.

### 5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

L'Ente territorialmente competente argomenta in merito alla quantificazione del valore di partenza  $H_{2024}$  e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di

<sup>3</sup> Costituiscono componenti da sottrarre al totale delle entrate tariffarie:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.



miglioramento/mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata al comma 8.2 del MTR-2 aggiornato.

In particolare, nel caso di disponibilità dei dati richiesti, l’Ente territorialmente competente oltre ad illustrare le stime effettuate per la valorizzazione delle grandezze richieste per il calcolo, precisa, laddove fosse necessario, le ragioni di un’eventuale stima del valore di  $CRD_{SC\_si}$  al di sotto della soglia minima “*floor*” indicata nel *Tool* di calcolo.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità amministrativa, contabile e tributaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.to AMELOTTI Dott. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to CASAROTTO Dott.ssa Cristina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  
F.to CASAROTTO Dott.ssa Cristina

---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to PAVESE Giuseppe

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
f.to AMELOTTI Dott. Fabio

---

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dalla data odierna e per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Giarole, 03.06.2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
f.to AMELOTTI Dott. Fabio

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000:

	Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs. 267/2000
X	È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000

Addì, 31.05.2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
f.to AMELOTTI Dott. Fabio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Giarole, 03.06.2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
AMELOTTI Dott. Fabio